

avvocato - responsabilità civile - in genere - presupposti Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18612 del 05/08/2013

Obbligazione verso il cliente - Di risultato - Esclusione - Di mezzi - Configurabilità - Responsabilità - Valutazione - Criteri - Diligenza ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. - Nozione - Compimento di atti interruttivi della prescrizione - Ordinaria diligenza - Ascrivibilità - Particolare difficoltà tecnica nella individuazione del termine di prescrizione Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18612 del 05/08/2013

Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. Sotto tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine. Non ricorre tale ipotesi, con la conseguenza che il professionista può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza, ex art. 1176, secondo comma, cod. civ., e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 cod. civ., allorché l'incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa dell'incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto. Parimenti, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all'applicabilità del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela non esime il professionista dall'obbligo di diligenza richiesto dall'art. 1176 cod. civ.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18612 del 05/08/2013